

N. 4 di Rep.

Comune di Melissano

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: FSC 2014/2020. Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali. Progetto esecutivo di Efficientamento energetico Torri Faro del campo sportivo comunale, ubicato in via Racale dell'importo di €. 100.000,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) , del giorno 27 (ventisette) del mese di giugno in un Ufficio della sede del Comune di Comune di Melissano, in Via Casarano

AVANTI A ME

dottor Campa Loredana segretario generale del Comune di Comune di Melissano, domiciliato per la mia carica presso la sede del Palazzo Municipale e legalmente autorizzato a stipulare in forma pubblica amministrativa gli atti nell'interesse del Comune, non assistito da testimoni per espressa rinunzia fattami dalle parti comparenti col mio consenso a norma di legge, si sono personalmente costituiti i sigg.:

- da una parte:

l'ing. De Matteis Carlo, nato a Lecce il 21/12/1972 e domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Melissano, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto dello stesso, codice fiscale numero 81003390754, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche Comune.

-dall'altra parte:

la COIMEL Srl con sede in Racale Via Risorgimento, 110 Codice Fiscale 01166440758 Partita IVA N. 01166440758 rappresentata dal sig. PROTOPAPA

POMPEO MARCO nato a Racale il 25/04/1952 ivi residente in Loc. Torre Suda Trav.sa via L. Rizzo Snc codice fiscale PRTPPM52D25H147Z, in qualità di legale rappresentante della società detta.

I predetti comparetti, della cui identità personale io dottor Campa Loredana segretario generale del Comune di Comune di Melissano sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n°140/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “Efficientamento energetico Torri Faro del campo sportivo comunale, ubicato in via Racale dell'importo di €. 100.000,00”;
- l'intervento in argomento trova copertura finanziaria, per la complessiva spesa di € 100.000,00, sulle risorse previste dalla Regione Puglia;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 541/RG del 09.08.2021 è stata indetta per il Comune di Melissano (LE) la gara per l'affidamento dei lavori previsti dal Progetto Esecutivo di “Efficientamento energetico Torri Faro del campo sportivo comunale, ubicato in via Racale dell'importo di €. 100.000,00”, mediante procedura negoziata senza pubblicazione bando, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- sempre con la suddetta determinazione, tra l'altro, è stato approvato lo schema della lettera di invito;
- la lettera di invito è stata inviata in data 13/08/2021, prescrivendo il

30.08.2021, alle ore 12:00, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;

- per la suddetta procedura di gara è pervenuto, in tempo utile, un solo plico telematico contenente offerta, a mezzo della piattaforma telematica;
 - dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, con propria determinazione n. 601/RG del 03.09.2021, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione per l'esame e la valutazione delle offerte;
 - in data 29.09.2021 si è costituito il Seggio di Gara per l'esame di conformità della documentazione indicata nei documenti a base di gara, presentata dai concorrenti, al fine della relativa ammissione;
 - con il suddetto verbale, la Commissione di Gara ha proposto il concorrente COIMEL SRL da Racale, aggiudicatario dell'appalto in oggetto, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (100/100) nella graduatoria finale, per l'importo di €. 64.666,92, corrispondente a un ribasso offerto del 2,02% sull'importo a base di gara di €. 66.000,12, oltre oneri per la sicurezza di €. 1.964,56, oltre IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica;
 - con determinazione Nr. 260 Registro Generale del 28/04/2022, veniva attestata e dichiarata l'efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 692 del 30.09.2021 relativa ai lavori di "Efficientamento energetico Torri Faro del campo sportivo comunale, ubicato in via Racale dell'importo di €. 100.000,00", a favore della ditta COIMEL SRL da Racale per l'importo di €. 64.666,92, corrispondente ad un ribasso offerto del 2,02% sull'importo posto a base di gara di €. 66.000,12, oltre oneri per la sicurezza (€. 1.964,56), iva e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta.
- Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di "Efficientamento energetico Torri Faro del campo sportivo comunale, ubicato in via Racale dell'importo di €. 100.000,00", da eseguirsi in Melissano.
3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°140/2019, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta migliorativa dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Regolamento 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – Capitolato Generale dei Lavori Pubblici.
4. Ai fini dell'art 3 comma 5 della legge 136/2010 e s.m.i.:il Codice Unico di Progetto (CUP) è G86J20000540006 mentre il Codice Identificativo di gara (CIG) è: 8815678F9C .

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo complessivo netto dovuto dal Comune di Melissano all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato nell'importo di €. 64.666,92, corrispondente ad un ribasso offerto del 2,02% sull'importo posto a base di gara di €. 66.000,12, oltre oneri per la sicurezza (€. 1.964,56) e iva.
2. Il contratto è stipulato a CORPO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs. 50 del 2016, e dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, ri-

mane fisso ed invariabile.

4 Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- a) - non si può procedere alla revisione dei prezzi;
- b) - non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi e che, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma predisposto dall'Ente.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti produttivi spesa.
2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e

contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni

gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espresamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore

e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Le parti concordano una modifica al capitolato speciale, palesemente incoerente sul punto, disponendo che l'Appaltatore abbia diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 30.000,00 (trentamila/00).

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informativi, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo

dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

5. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere le azioni consentite per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

6. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi manuturati fino alla data di sospensione.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/ regolare esecuzione, previa costituzione della polizza di cui all'art. 103 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016.

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio per le comunicazioni in Racale (Le) alla via Risorgimento, 110 e posta elettronica certificata: coim.el@pec.it.
4. Ai sensi dell'art. 3, c. 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Melissano.
5. Ai sensi dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'impresa COIMEL Srl con sede in Racale Via Risorgimento, 110 Codice Fiscale 01166440758 Partita IVA N. 01166440758 il sig. PROTOPAPA POMPEO MARCO Nato a Racale il 25/04/1952 ivi residente in Loc. Torre Suda Trav.ssa via L. Rizzo Snc codice fiscale PRTPPM52D25H147Z, in qualità di legale rappresentante della società detta, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 6.
6. I pagamenti saranno effettuati mediante Bonifico sul conto corrente dedicato in trattenuto presso BANCA POPOLARE PUGLIESE AGENZIA: FILIALE DI RA

CALE C/C IBAN : IT24R0526279910CC0260002004 intestato a Coimel srl ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Le parti concordano una modifica al capitolato speciale, palesemente incoerente sul punto, disponendo che il tempo per l'esecuzione è fissato in 90 (novanta), giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Le parti concordano una modifica al capitolato speciale, palesemente incoerente sul punto, disponendo che in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale dello 1,00 per mille (diconsi uno) dell'importo netto contrattuale.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'e-

secuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decaduta nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, senz'titolo il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esperte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimata tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa.

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro di €. 6.663,15 (Euro seimilaseicentosessantatré/15 centesimi) mediante atto di fideiussione n. 1/2150/96/188007390 rilasciata

da UnipolSai Assicurazioni s.p.a./Agenzia Taviano.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione nei termini indicati.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rilasciata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a./Agenzia Taviano. polizza n. 1/2150/99/185029252 per un importo garantito di Euro di €. 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, e per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Subappalto

1. E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13/09/1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.

2. L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di con-

tratti similari, deve rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi. L'eventuale subappalto non può superare la quota di legge.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, purché tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto.

- all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del

procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 – Controversie.

1.Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Art. 16 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previedenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 18 - Clausole conseguenti all'applicazione della normativa anticorruzione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165" e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Melissano, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai succitati codici, che pur non venendo materialmente

allegati al presente contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione. L'impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Melissano che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Melissano nei confronti della medesima impresa appaltatrice, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati in quanto ivi richiamati: a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrative dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara; c) l'elenco dei prezzi unitari; d) i piani di sicurezza; e) il cronoprogramma; f) le polizze di garanzia di cui all'art. 10; l'offerta migliorativa.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, sono sottoscritti dalle parti e sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio tecnico comunale. Tutti i documenti elencati al precedente comma 1, dei quali le parti dichiarano di essere a piena conoscenza, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, sono conservati dalla Stazione appaltante presso lo stesso ufficio tecnico.

Art. 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 21 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Melissano quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico Torri Faro del campo sportivo comunale, ubicato in via Racale dell'importo di €. 100.000,00".

3. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle

eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Questo atto consta di n. 32 (trentadue) intere facciate, allegato compreso, scritte con sistema informatico da persona di mia fidu-

cia.

Per la stazione appaltante: ing. Carlo De Matteis (f.to digitalmente)

Per l'appaltatore: Pompeo Marco Protopapa (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: dott.ssa Loredana Campa (f.to digitalmente)

PATTO D'INTEGRITÀ DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTA-

TRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

IL COMUNE DI MELISSANO (di seguito il Comune) rappresentato dall'ing. Carlo De Matteis, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e la COIMEL Srl con sede in Racale Via Risorgimento, 110 Codice Fiscale 01166440758 Partita IVA N. 01166440758 rappresentata dal sig. PROTOPAPA POMPEO MARCO Nato a Racale il 25/04/1952 ivi residente in Loc. Torre Suda Trav.sa via L. Rizzo Snc codice fiscale PRTPPM52D25H147Z, in qualità di legale rappresentante della società detta (di seguito operatore economico);

VISTO :

- la L. 6 novembre 2012 n.190, art.1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di Comportamento del Comune di Melissano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2017;

-il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 31.03.2021;
il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC sottoscritto in data 15 luglio 2014: "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC - PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"

CONSIDERATO:

- Che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
- Che con l'inserimento del Patto di Integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti del Comune in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e di

tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra riparazione, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.

3. Come esplicitato nei documenti inerenti la procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.

4. Il Patto di Integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena la possibile esclusione dalla procedura stessa.

5. Il Patto d'Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Articolo 2 Obblighi del Comune

1. Il personale del Comune, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimen-

to alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Melissano.

2. Il personale del Comune si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stesse.

3. Il Comune si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.

4. Durante la procedura in oggetto il Comune si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.

5. Nessuna sanzione può essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o collaboratori del Comune.

6. Il Comune è tenuto a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3 Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all'inserimento nell'elenco/albo degli operatori economici in oggetto.

2. L'operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune.

3. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'elenco/albo e la sua gestione.

4. L'operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente il Comune, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori del Comune o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto o all'inserimento nell'elenco/albo e sua gestione. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell'elenco/albo.

5. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare il Comune, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.

6. L'operatore economico dichiara:

A. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
B. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
C. di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.

7. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Comune. L'operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, il Comune ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e si impegna a trasmettere copia

dei predetti Codici ai propri collaboratori.

8. L'operatore economico si impegna a segnalare al Comune, entro il termine di presentazione dell'offerta:

- eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
- eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Comune coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.

9. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

10. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.

11. L'operatore economico si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti del Comune stesso, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in premessa citato.

12. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affida-

mento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alle procedure in oggetto.

13. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 4 Violazione del Patto di integrità

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dal Comune all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: A. esclusione del concorrente dalla procedura; B. perdita o risoluzione del contratto; C. risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: - inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso il Comune che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; - misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis,

346bis, 353 e 353bis del codice penale; D. escusione della garanzia provvisoria (art. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); E. escusione della garanzia per l'esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); F. responsabilità per danno, anche di imma- gine, arrecato al Comune nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudica- ta la prova dell'esistenza di un danno maggiore; G. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; H. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune per una durata di tre anni; I. cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori del Comune.

Articolo 5 Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affi- damento. Il presente Patto è sottoscritto con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostan- ziale e pattizia.

Articolo 6 Sottoscrizione del Patto di integrità

1. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscri- zione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovve- ro, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i pre- detti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.

Articolo 7 Pubblicità del Patto di integrità

1. Il Patto di integrità è pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8 Autorità competente per le controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di Integrità fra il Comune e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Lecce.

Melissano, 27/06/2022

Per la stazione appaltante: ing. Carlo De Matteis (f.to digitalmente)

Per l'appaltatore: Pompeo Marco Protopapa (f.to digitalmente)